


Pubblicato il 20/12/2022

N. 03691/2022 REG.PROV.COLL.
N. **01077/2022** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (W.W.F. Italia) O.N.L.U.S., Legambiente Sicilia, Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) Odv, Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) O.N.L.U.S, Lega per l'Abolizione della Caccia (Lac), Lndc Animal Protection, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Antonella Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura - Dip.to Sviluppo Rurale - Servizio 3 Gestione Faunistica del Territorio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia e domicilio fisico reale in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Un.A.Ve.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Unione Associazioni Venatorie Siciliane Un.A.Ve.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Nazionale Libera Caccia, Associazione Caccia Sport e Natura, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Fabio Cantarella, Alessandro Pizzarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia-Consiglio Regionale della Sicilia, Comitato Regionale Annu - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, U.N. Enalcaccia *pro tempore*, Delegazione Regionale per la Sicilia, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Accursio Gagliano, Accursio Augello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso introduttivo:

-decreto assessoriale, pubblicato sul sito web istituzionale in data 27/05/2022 e, per estratto-annuncio, sulla G.U.R.S. n. 23 del 27 maggio 2022, avente ad oggetto "Calendario Venatorio 2022/2023", con il quale l'Assessore dell'Agricoltura, dello

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato i periodi e le specie dell'attività venatoria in aperto contrasto con il parere obbligatorio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA1 prot. n. 23712 del 28/04/2022, con le prescrizioni del Piano Regionale Faunistico-Venatorio 2013-2018 (di seguito: PRFV 2013- 2018) nonché con la Legge-quadro di tutela della fauna n. 157/1992 e la recepita normativa internazionale;

B) quanto al ricorso per motivi aggiunti presentati da Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (W.W.F. Italia) O.N.L.U.S., il 19/9/2022:

-del D.A. N. 33/GAB del 9 settembre 2022 (modifiche al CV 2022-2023 Regione Sicilia con prolungamento dal 29 settembre al 31 ottobre 2022 del termine finale di prelievo venatorio della tortora selvatica);

-della nota dirigenziale n. 70966 del 26.08.2022 a firma della dott.ssa Roberta Paci, Dirigente Responsabile del Servizio 3 - Gestione Faunistica del Territorio dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, avente ad oggetto "Istruzioni per le operazioni di compilazione, rilascio e restituzione del tesserino di caccia", nella parte in cui, nelle more della decisione cautelare del CGARS (fissata per la camera di consiglio del 7 settembre 2022), ha reintrodotta di fatto la "CACCIA ALLA TORTORA", già sospesa per effetto dell'ordinanza cautelare n. 467/2022 di codesto G.A. (cfr. sub § 2 lett. "h" e § 3 lett. "d").

Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Ass.to Agricoltura - Dip.to Sviluppo Rurale - Servizio 3 "Gestione Faunistica del Territorio e di Un.A.Ve.S.;

Visti gli atti di costituzione delle altre parti intimato e l'intervento *ad opponendum* delle ulteriori associazioni in epigrafe indicate;

Visto il Decreto presidenziale n. 1117/2022;

Vista l'ordinanza cautelare n. 467/2022;

Visto il decreto cautelare n. 503/2022;

Vista l'ordinanza cautelare n. 565/2022;

visto il decreto cautelare n. 559/2022;

Visto il Decreto presidenziale n. 561/2022;

Visto il Decreto presidenziale n. 1453/2022;

Vista l'ordinanza cautelare n. 579/2022;

Vista la memoria dell'Amministrazione regionale del 21/10/2022;

Vista la memoria dell'Associazione Liberi Cacciatori Siciliani del 21/10/2022;

Vista la memoria di parte ricorrente del 21/10/2022;

Vista la memoria di replica della Federazione Italiana della Caccia – Consiglio Regionale della Sicilia, del 2/11/2022;

Vista la documentazione versata in atti dall'Avvocatura distrettuale dello Stato il 02/11/2022 in riscontro all'ordine istruttorio;

Vista la memoria di replica dell'Associazione Liberi Cacciatori Siciliani del 2/11/2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame l'associazione WWF Italia e le altre associazioni Legambiente Sicilia, Lega Italiana Protezione Uccelli, l'Ente Nazionale Protezioni Animali, LNDC Animal Protection, Lega per l'Abolizione della Caccia, hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti, il D.A. n. 17/GAB del 25/5/2022 e i relativi allegati avente ad oggetto il “*Calendario Venatorio 2022/2023*”, con il quale l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato (cfr.:

All. 1 - artt. 4, 9, 12 e 13) i periodi e le specie dell'attività venatoria.

1.1 Le associazioni contestano che gli atti sopra indicati siano stati adottati, dall'Amministrazione regionale, in contrasto con il parere obbligatorio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Riserva Ambientale, d'ora innanzi ISPRA, prot. n. 23712 del 28/04/2022; nonché in contrasto con le prescrizioni del Piano Regionale Faunistico-Venatorio 2013-2018 nonché con la Legge-quadro di tutela della fauna n. 157/1992 e la recepita normativa internazionale.

1.2 In particolare contestano l'illegittimità del calendario venatorio 2022/2023 nelle parti in cui:

a) autorizza l'apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. "preapertura") nei giorni 1, 3, 4, 10 e 11 settembre 2022 per le specie Tortora, Colombaccio, Coniglio selvatico;

b) autorizza il prelievo venatorio della Quaglia a far data dal 21 settembre 2022 anziché dal 1° ottobre 2022;

c) autorizza l'apertura generale della stagione venatoria alla c.d. "piccola selvaggina" a far data dal 18 settembre 2022 anziché dal 1° ottobre 2022;

d) autorizza il prelievo venatorio della Tortora selvatica;

e) autorizza il prelievo venatorio del Coniglio selvatico senza le prescrizioni e limitazioni necessarie per il prelievo sostenibile;

f) autorizza la chiusura posticipata della caccia alle specie Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo sassello al 30 anziché al 10 gennaio 2023;

g) autorizza la chiusura posticipata della caccia alla specie Beccaccia al 30 gennaio 2023, anziché al 31 dicembre 2022, o, in subordine, al 10 gennaio 2023;

h) autorizza la chiusura posticipata della caccia alle specie Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Mestolone, Porciglione al 30 anziché al 20 gennaio 2023;

i) autorizza prelievo venatorio dell'Alzavola nell'ATC TP2;

l) autorizza l'attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia nelle tre settimane che precedono la preapertura della caccia (ovvero 15 agosto 2022).

1.3 Le associazioni ricorrenti lamentano:

- a. la violazione ed elusione della Direttiva Uccelli, della legge quadro in materia di caccia n. 157/1992 e ss.mm.ii, nonché del principio di precauzione di cui all'art. 191 TFUE del 25 marzo 1957 n. 3;
- b. la difformità rispetto al parere ISPRA di cui alla nota prot. n. 23712 del 28/04/2022;
- c. la difformità rispetto alle prescrizioni del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018;
- d. la difformità rispetto alle indicazioni tecnico-scientifiche degli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia;
- e. la violazione di giudicato discendente da anni di contenzioso con la P.A. regionale proprio in materia di calendario venatorio e disciplina della caccia.

1.4 Con un unico articolato motivo di censura, sul quale si affrontano le tematiche relative alle singole specie sopra indicate nonché alle questioni relative alla preapertura e posticipata chiusura della caccia, le associazioni ricorrente contestano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, commi 1 e 1-*bis*, 7, 10, 18 commi 1-*bis* e 2, e 19 della l. n. 157/1992, dell'art. 42 della l. n. 96/2010; la violazione dell'art. 19, comma 1- *bis*, della l. reg. sic. n. 33/1997, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 7 della direttiva 2009/147/CE, la violazione e la falsa applicazione del principio di precauzione in materia ambientale di cui all'art. 191 TFUE, l'eccesso di potere sotto i profili del difetto e/o insufficienza dei presupposti, inadeguatezza e/o insufficienza della motivazione, nonché dello sviamento.

2. Con atti di intervento *ad opponendum* si sono costituite le seguenti associazioni: in data 28/6/2022 i Liberi Cacciatori Siciliani, l'ANCA e Associazione Italicaccia Sicilia; in data 05/07/2022 UN.a.ve.s; in data 6/7/2022 la Federazione italiana della caccia; in data 14/7/2022 l'Unione Associazione Venatorie Siciliane.

2.1 Resiste altresì l'Avvocatura distrettuale dello Stato.

3. Con decreto presidenziale n. 1117/2022 è stata accolta la domanda di misure cautelari interinali.

3.1 Con ordinanza n. 467/2022 la domanda cautelare è stata accolta nei limiti di cui alla relativa motivazione, con particolare riferimento alle disposizioni impugnate che inerivano l'anticipata apertura del calendario venatorio per alcune specie.

3.2 In sede di appello cautelare, il C.G.A. si è dapprima espresso con decreto presidenziale n. 335 del giorno 1 agosto 2022, confermando l'ordinanza impugnata salvo che relativamente alla sospensione del calendario venatorio limitatamente al suo art. 10, *“dovendosi ritenere consentito l'addestramento dei cani, con le modalità e orari ivi previsti, dal 22 al 29 agosto”*; quindi, con ordinanza collegiale n. 345/2022 del giorno 8 settembre 2022, il giudice di appello amministrativo ha in parte riformato e per la restante parte confermato l'ordinanza cautelare di prime cure, secondo quanto precisato nella relativa motivazione.

3.4 Nelle more, con decreto presidenziale n. 503 del 31/08/2022, è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di esecuzione in sede monocratica della misura cautelare concessa. Con ordinanza collegiale n. 565/2022 del 19/9/2022 è stato dichiarato il non luogo a provvedere sulla stessa.

4. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 19/09/2022, le associazioni ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti, il D.A. n. 33/GAB del 9 settembre 2022, pubblicato in pari data sul sito WEB istituzionale dell'Assessorato, avente ad oggetto *“Modifiche al Calendario Venatorio 2022/2023”*, nella parte in cui l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato il periodo di *“apertura generale”* della caccia alla Tortora Selvatica, prevedendone il prelievo nel periodo 18 settembre – 31 ottobre 2022 (art. 2, primo profilo). Con lo stesso mezzo, sono stati altresì impugnati:

i) la nota dirigenziale n. 70966 del 26.08.2022 a firma della dott.ssa Roberta Paci, Dirigente Responsabile del Servizio 3 - Gestione Faunistica del Territorio dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea, avente ad oggetto “Istruzioni per le operazioni di compilazione, rilascio e restituzione del tesserino di caccia”, nella parte in cui, nelle more della decisione cautelare del CGARS (fissata per la camera di consiglio del 7 settembre 2022), ha reintrodotto di fatto la “CACCIA ALLA TORTORA”, già sospesa per effetto dell’ordinanza cautelare n. 467/2022 di codesto G.A. (cfr. sub § 2 lett. “h” e § 3 lett. “d”);

ii) le previsioni attualmente pubblicate sul “Portale Registro Venatorio Regionale” raggiungibile all’indirizzo web <https://registrovenatorio.regione.sicilia.it>.

4.1 Nel ricorso per motivi aggiunti le associazioni ricorrenti contestano la violazione del giusto procedimento, violazione di misure cautelari, violazione artt. 1. Commi 1 e 1bis, 18 commi 1m2 e 4 della L. 157/1992, falsa applicazione direttiva 12009/147, violazione del principio di precauzione: sia in relazione all’estensione, ritenuta illegittima ancorché motivata con un presunto “errore materiale”, del calendario venatorio per la Tortora selvatica dal 29 settembre al 31 ottobre; sia in relazione alle modalità di rilevamento dei prelievi giornalieri.

4.2 Con decreto presidenziale n. 559/2022 è stata accolta la domanda di misure cautelari interinali. Sempre con decreto presidenziale n. 561/2022 del 21/09/2022 è stata rigettata l’istanza di revoca, proposta dalle parti resistenti, della misura monocratica concessa.

Con ulteriore decreto presidenziale n. 1453 del 22/09/2022 è stata invece accolta la domanda delle parti resistenti di abbreviazione dei termini per la fissazione della Camera di Consiglio per la trattazione in sede collegiale della misura cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti.

4.3 Con ordinanza collegiale n. 579/2022 del 4-6 ottobre 2022 la domanda cautelare dei motivi aggiunti è stata parzialmente accolta, quanto alle modifiche al periodo di prelievo per la Tortora selvatica, confermando l’udienza pubblica di trattazione già fissata con la prima misura cautelare e disponendo, altresì, incumbenti istruttori nei confronti dell’Amministrazione regionale, con particolare

riferimento al sistema di regolamentazione e di registrazione dei cacciatori, per quanto attiene al prelievo della Tortora selvatica, sul sito web <http://registrovenatorio.regione.sicilia.it/>, come previsto dalla circolare 26/08/2022, prot. 70966, al punto 2, lett.h), oggetto di impugnazione con gli stessi motivi aggiunti.

4.4 In prossimità dell'udienza di trattazione, l'associazione Liberi Cacciatori Siciliani ha prodotto memoria in data 12/10/2022 insistendo per il rigetto del ricorso, depositando altresì una relazione di parte.

Con memoria del 21/10/2022 l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

Con memoria del 21/10/2022 le associazioni ricorrenti insistono invece per l'accoglimento argomentando altresì sulla persistenza dell'interesse alla decisione anche per quelle parti del calendario venatorio ormai non più attuali (quali le previsioni relative alla preapertura della stagione venatoria e quelle connesse, tra le quali anche quelle relative all'addestramento e allenamento dei cani da caccia). Sotto il profilo del persistente interesse alla decisione nel merito, anche per le predette parti, prospettano quello strumentale a far valere presso il Ministero competente, titolare *ope legis* della relativa azione, la scelta di poter agire in sede risarcitoria.

Con memoria del 2/11/2022 la Federazione Caccia Italiana eccepisce ed insiste sull'improcedibilità parziale del ricorso per quelle parti del calendario venatorio impugnato ormai non più efficaci, siccome relative alla preapertura della caccia per alcune specie animali.

In data 02/11/2022 l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha depositato la documentazione in riscontro all'ordine istruttorio disposto con ordinanza n. 579/2022.

Con memoria del 2/11/2022 l'associazione Liberi Cacciatori Siciliani ha replicato alla memoria dei ricorrenti contestando l'assunto sulla persistenza di interesse per la parte del calendario venatorio non più efficace *ratione temporis*; con la stessa

memoria tuttavia gli stessi resistenti prospettano la sussistenza di interesse alla decisione per la decisione nel merito di questioni generali ancorché le stesse possano risultare non più efficaci, quali ad esempio la stessa possibilità per il legislatore regionale di prevedere le anticipazioni di apertura per alcune specie.

4.5 Alla pubblica udienza del 23 novembre 2022, presenti i difensori delle parti costituite, dopo ampia ed articolata discussione, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio, come da verbale.

5. Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente ha impugnato le previsioni del CV nella parte in cui, per alcune specie animali, è stata prevista l'anticipazione dell'apertura. Le questioni sono state affrontate in sede cautelare sia in primo che secondo grado. E rispetto a questi profili occorre in primo luogo vagliare la persistenza di interesse alla decisione, atteso che per questa parte il CV ha perso efficacia (al netto dell'esito dei due gradi dell'appello cautelare).

5.1 Sotto tale profilo in rito, con la memoria conclusiva parte ricorrente dichiara aver interesse alla relativa decisione: i) sia in ragione degli effetti conformativi della pronuncia del giudice amministrativo anche ai fini della nullità di eventuali successivi provvedimenti reiterativi delle medesime illegittimità per violazione di giudicato; ii) sia in relazione alla possibilità di poter chiedere al Ministero competente, in caso di accoglimento nel merito, di agire nelle opportune sedi ai fini dell'azione risarcitoria. Sotto tale ultimo profilo, dall'approvazione del D.Lgs. 152/2006 il Ministero dell'Ambiente è unico legittimato ad agire in sede risarcitoria, posto che con detta norma è stata abrogata la precedente disciplina contenuta già nel d.lgs. n. 267/2000 che consentiva una sorta di azione sostitutiva alle associazioni ambientaliste in caso di inerzia degli Enti locali competenti.

5.2 Occorre dare atto dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa, anche di questo TAR (cfr. di recente T.A.R. Palermo, sez. II, 2518/2022, richiamata dalle controparti) che in evenienze in parte omologhe (inefficacia atto impugnato per decorso del tempo), stante l'avvenuta conclusione della stagione venatoria, ha

dichiarato l'improcedibilità dei relativi ricorsi atteso che non vi era più interesse alla decisione (cfr. anche CdS 4327/2021).

5.3 Tuttavia, nel caso in esame, il Collegio ritiene che sussistano comunque i presupposti per valutare ed accertare, *incidenter tantum*, la legittimità o meno delle questioni relative a quella parte del calendario venatorio ormai non più efficace, per le ragioni di seguito illustrate.

5.3.1 Non appare di poco momento evidenziare, in primo luogo ed anche a prescindere dai prospettati interessi risarcitori di cui le associazioni ricorrenti dichiarano di voler farsi parti attive presso il competente MITE in caso di accoglimento del ricorso, che le pronunce *ex adverso* richiamate dalle parti resistenti, a sostegno della sopravvenuta carenza di interesse *in parte qua* dell'odierno gravame, diversamente dal caso in esame avevano riguardo a calendari venatori del tutto esauriti a seguito della completa chiusura della stagione di caccia. Non mancano per altro pronunce del giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sent. n. 396/2022), anche di questo T.A.R. (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, sent. n. 2647/2019; Sez. I, sent. n. 1474/2013) con le quali si è deciso nel merito delle questioni dedotte ancorché la relativa stagione di caccia regolata con i relativi decreti assessoriali di emanazione dei calendari venatori si fosse ormai chiusa.

5.3.2 Con la recente sentenza sopra indicata, invocata dalle associazioni ricorrenti, il T.A.R. calabrese ha motivato il proprio contrario avviso all'orientamento del Consiglio di Stato in ultimo espresso con la sentenza della Sez. III del 23 marzo 2021, n. 2484, richiamando i propri precedenti significando che *“se è vero che di regola l'interesse al ricorso viene meno allorché l'atto impugnato abbia esaurito i suoi effetti, ciò non toglie che la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione del ricorso debba essere apprezzata caso per caso, anche alla luce dell'eventuale finalità di orientare per il futuro l'operato dell'amministrazione (TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, 24 settembre 2020, n. 1470; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18 dicembre 2020, n. 2077). Non si tratta,*

invero, di esercitare un inammissibile sindacato giurisdizionale su poteri non ancora esercitati dall'amministrazione, in quanto è evidente che il Tribunale può solo sindacare la legittimità del provvedimento impugnato; piuttosto, si tratta di riscontrare l'eventuale sussistenza di profili di illegittimità lamentati, di modo che l'amministrazione ne possa tenere conto, nel futuro, nell'esercizio del potere pubblico. Tale conclusione, in effetti, si pone in armonia con la giurisprudenza di questa Sezione formatasi a proposito dell'impugnativa di atti suscettibili di essere reiterati nel tempo (ex plurimis, sentenza n. 1069 del 21.5.2021). Infatti, si è detto che in tali casi l'effetto della sentenza del giudice amministrativo non si esaurisce nel solo annullamento dell'atto riscontrato illegittimo, ma contiene anche la regola alla quale l'amministrazione deve attenersi nel futuro (cfr. tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 19 ottobre 1993, n. 891; Cons. Stato, Sez. IV, 1 febbraio 2001, n. 398). Peraltro, tenuto conto dei fisiologici tempi del processo e della limitata efficacia temporale dei calendari venatori, ritenere che venga meno l'interesse al ricorso una volta che questi ultimi abbiano cessato di produrre effetti significherebbe rendere claudicante, in una materia sensibile quale quella della tutela dell'ambiente, il diritto a ottenere una decisione sul merito del ricorso, diritto che verrebbe condizionato al dato contingente del carico sul ruolo del Tribunale Amministrativo Regionale competente e all'eventuale scelta, tuttavia non sempre possibile o auspicabile, da parte del giudice di decidere il ricorso con sentenza breve ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Solo una pronuncia, sia pure postuma, sul merito del ricorso può quindi soddisfare il diritto alla difesa avverso gli atti della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 113 Cost. Tanto chiarito, si osserva altresì per completezza che le ricorrenti hanno adeguatamente individuato l'oggetto dell'impugnazione, costituito appunto dal provvedimento di approvazione del calendario venatorio in parte qua, rispetto alla quale l'eventuale mancato riferimento, nell'ambito dell'impugnazione, a taluni segmenti motivazionali della relazione istruttoria che regge il provvedimento impugnato può al più condizionare

la complessiva bontà delle argomentazioni a sostegno delle doglianze – e dunque il merito della controversia – ma non la sua ammissibilità”.

5.3.3 Anche questo T.A.R. per la Sicilia, per altro, aveva già da tempo evidenziato (Sez. I, 09/07/2013, n. 1474) che *“Non si tratta, infatti, di stabilire se – in considerazione dell’horror vacui - annullare o meno il calendario venatorio impugnato, ove illegittimo; ma, piuttosto, una volta accertato che tale atto per ragioni strutturali ed effettuali comunque non può più essere oggetto (indipendentemente dalla valutazione del giudicante in merito alla opportunità o meno di disporre l’annullamento) di statuizione caducatoria, giacché i suoi effetti si sono medio tempore esauriti, si tratta di valutare se sia ammissibile un accertamento della sua illegittimità ai soli fini dell’effetto conformativo della pronuncia”.* Con detta sentenza, indagando la questione in chiave sistematica, questo T.A.R. ha preso in esame la previsione normativa di cui all’art. 34 cod. proc. amm. secondo cui *“Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”:* ebbene, secondo tale sentenza, *“Nella valutazione – in applicazione di tale disposizione - di perdurante utilità, o meno, per la parte ricorrente, dell’annullamento dell’atto impugnato, occorre evidentemente avere riguardo a tutti gli effetti naturali del giudicato di annullamento, e non solo a quello caducatorio (...) Dal che discende che quando l’effetto caducatorio dell’annullamento non risulti più utile, ma risulti al contrario ancora utile l’effetto conformativo (come nel caso in esame) o quello ripristinatorio connessi al giudicato di annullamento, non può escludersi la perdurante utilità dell’accertamento giurisdizionale della illegittimità dell’atto, in esito alla proposizione della domanda di annullamento”.*

Anche nel caso in esame, come in quello deciso con la sopra citata sentenza (vertente anch’essa la contestata legittimità di un calendario venatorio) è incontestabile che, riprendendo le stesse affermazioni della indicata sentenza, sussista *“un forte ed obiettivo interesse delle parti ricorrenti a che*

l'amministrazione sia vincolata all'effetto conformativo dell'accertamento di illegittimità", anche in relazione della concreta reiterazione dei medesimi vizi, da parte dell'amministrazione odierna resistente, riscontrata nell'esame della giurisprudenza citata nella stessa sentenza ai punti 4. e 6 della relativa motivazione.

5.3.4 Osserva altresì il Collegio che questa Sezione, su fattispecie differente, quantunque invocabile nel caso in esame perché afferente a provvedimenti amministrativi a durata temporale limitata (in quel caso si trattava di ordinanza presidenziale di brevissima efficacia in materia di misure per il contenimento della pandemia da Covid-19), con sentenza n. 1952/2020 ha ritenuto –anche a fronte dell'improcedibilità della domanda di annullamento- di dover accertare l'illegittimità dell'atto impugnato (che era nelle more divenuto inefficace) quale presupposto processuale per il regolamento delle spese processuali da imputare secondo il principio della soccombenza virtuale.

5.3.4 Per altro, come già evidenziato in narrativa, la stessa associazione dei Liberi Cacciatori Siciliani ha adombrato e prospettato la sussistenza di questioni di carattere generale per le quali, anche in presenza della parziale inefficacia per decorso del tempo del vigente calendario venatorio, sussiste l'interesse alla pronuncia.

5.4 Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, ritiene il Collegio di poter quindi accertare la legittimità anche di quella parte del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo nelle more divenuto inefficace per decorso del tempo, pur nella attuale vigenza del calendario venatorio impugnato.

6. Ciò posto, ritiene il Collegio di dover preliminarmente delineare il quadro normativo di riferimento. Sotto tale profilo, il Collegio ritiene di poter condividere l'ampia ricostruzione fatta dal T.A.R. Calabria con la sopra citata sentenza n. 396/2022 del giorno 8 marzo 2022, che richiama sotto tale profilo la sentenza del T.A.R. Veneto, n. 155/2022.

6.1 La Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione

degli uccelli selvatici, stabilisce che tali uccelli “*costituiscono un patrimonio comune e l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale*” e la loro tutela rientra negli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile (Considerando 4 e 5). L'interesse primario - prevalente - perseguito dal legislatore unionale con tale disciplina è la tutela degli uccelli selvatici. La regola generale è il divieto “*di uccidere o catturare deliberatamente con qualsiasi metodo*” gli uccelli selvatici (art. 5, comma 1, lett. a) e di “*disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza*” (art. 5, comma 1, lett. d).

Secondo detta sentenza, *La caccia - considerata una mera attività ricreativa di cui si deve tenere conto (artt. 1 e 2) - è consentita per le specie elencate all'allegato II della Direttiva esclusivamente nel quadro della legislazione nazionale nel rispetto dei "principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate" (art. 7).*

6.1.1 Sotto tale ultimo profilo, anche in relazione alle deduzioni della parte resistente contenuti nella memoria del 2/11/2022 (memoria di replica dell'associazione Liberi Cacciatori Siciliani nella quale la medesima associazione ha espresso perplessità sul riferimento, contenuto nell'ordinanza cautelare, al bilanciamento dei contrapposti interessi con particolare riferimento al quello definito dal Collegio quale “*ludico sportivo connesso al prelievo venatorio*”), il Collegio osserva:

-nella memoria del 22/10/2021 è la stessa Avvocatura erariale a far riferimento, nel componimento dei contrapposti interessi, a quelli anche “*ludici*”;

-il giudice amministrativo (T.A.R. Molise, Decreto cautelare 9 maggio 2020, n. 103) ha avuto altresì modo di precisare che la caccia è annoverabile tra le attività ludico-motorie sportive (cfr. anche Corte Cost., sentenza 26/6/1962, n. 69, e sentenza 6/7/1965, n. 59), precisando altresì che “*La invocata circostanza che la Federazione italiana della Caccia non fa più parte del Comitato Olimpico Nazionale non è certo sufficiente a escludere che la caccia sia un'attività sportiva.*

Il mancato inserimento di una determinata attività nell'ambito degli sport riconosciuti da parte del Comitato olimpico non comporta che ne sia ontologicamente esclusa la natura sportiva. Il CONI ben può ammettere o escludere uno sport dal novero di quelli riconosciuti, in base a valutazioni di tipo diverso, che possono variare di volta in volta, anche in relazione a un giudizio di carattere politico, sociologico, storico, etico eccetera. Quindi, la caccia può essere qualificata come uno sport, benché, il CONI abbia ritenuto di escluderla da quelli riconosciuti, verosimilmente, in ragione di valutazioni di natura etica che hanno portato alla condanna di una attività che ha come scopo primario quello di uccidere animali; analogamente, lo stesso ente potrebbe escludere dal novero degli sport riconosciuti, ad esempio, il pugilato alla luce di un giudizio negativo su tale sport che ha come scopo primario quello di colpire ed eventualmente abbattere l'avversario”.

6.2 La caccia può quindi essere esercitata esclusivamente nei limiti in cui sia compatibile con gli obiettivi di conservazione e tutela degli uccelli selvatici e delle altre specie animali. Sin dalla L. n. 968 del 27 dicembre 1977, ribadita, sul punto, dalla L. n. 157 del 1992, il legislatore aveva infatti affermato che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e non *res nullius* (Corte Costituzionale n. 97 del 3 aprile 1987; Cassazione penale, sez. III, Sent. n. 8877 dell'8.5. 1997; Cassazione civile 04 marzo 2010 n. 5202; Consiglio di Stato, sez. III, n. 3707 del 26.8.2016).

L'attuale previsione normativa di cui all'art. 1 della L. 157 del 1992 ribadisce, infatti, che *“La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale”*. Come precisato anche dal giudice contabile (Corte dei Conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, 18/06/2018, n. 248) *“Ogni animale appartenente alla fauna selvatica è, quindi, patrimonio indisponibile dello Stato e, come tale, ha un valore, anche a prescindere dalla sua collocazione nel contesto ambientalistico e dell'eco-sistema.*

La regola generale è, quindi, il divieto di abbattimento dei singoli animali”.

6.2.1 Tali principi assumo oggi un valore maggiormente pregnante alla stregua delle modifiche alla Carta costituzionale introdotte con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1: come già evidenziato in sede cautelare, il novellato art. 9 della Costituzione oggi stabilisce, al comma 3, che la Repubblica *“Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”*.

6.3 Tornando alla disciplina normativa comunitaria e nazionale, costituisce punto cardine il fatto che le specie per le quali è consentito il prelievo venatorio *“non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza”* e quando si tratti di specie migratrici che *“non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione”* (art. 7, comma 4 l. della direttiva comunitaria cit.).

La sentenza del T.A.R. Calabria più volte citata, in relazione al quadro normativo nazionale, con particolare riferimento all'art. 18, lett a), b) e c) della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in cui vengono definite le specie cacciabili e i limiti temporali di caccia, precisa che tuttavia deve *ritenersi fermo in ogni caso, ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo, il rispetto del vincolo comunitario di divieto di caccia per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli”*.

Le limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria imposte dalla legge quadro si inseriscono, infatti, nell'ambito della *“materia trasversale”* della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - oggetto di potestà legislativa statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s, Cost. (Corte cost. n. 407/2002 e n. 536/2002) - e costituiscono *“standard minimi ed uniformi di tutela della fauna”*, volte a determinare e garantire le misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. Le Regioni nell'esercizio della propria potestà normativa in materia di caccia, riguardante principalmente i profili attinenti alla programmazione e alla

gestione della stessa, possono quindi di regola modificare tali “*standard di tutela minimi ed uniformi*”, definiti dal legislatore statale, esclusivamente *in melius*, non *in peius* (cfr. sempre T.A.R. Calabria cit.) Solo in via eccezionale, sulla base di una motivazione rigorosa basata su precisi dati scientifici e sentito l'ISPRA, le Regioni hanno la possibilità di derogare a tali standard minimi di tutela. In questo senso deve interpretarsi anche la disposizione di cui all'art. 18, comma 3, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, la definizione dei nuovi elenchi delle specie cacciabili con il correlato termine di apertura della caccia. Occorre per altro sottolineare che nel caso in esame non vengono in rilievo conclamate esigenze pubbliche preposte, nel rispetto dell'ecosistema naturalistico e della biodiversità, al riequilibrio del numero dei capi delle singole specie (ove non diversamente perseguibili, per altro, mediante interventi di inserimento di predatori naturali posti all'apice della piramide alimentare, come notoriamente sperimentato con successo negli Stati Uniti all'interno del Parco di Yellowstone), bensì unicamente il sotteso interesse dei singoli ad esercitare la sopra indicata attività motoria ludico sportiva connessa al prelievo venatorio.

6.4 Quanto alla durata del periodo di caccia, è stato chiarito che: *“la ratio che permea l'intero impianto della L. 157/92, con la quale il Legislatore ha individuato il punto di equilibrio tra la necessità di tutelare e salvaguardare il patrimonio faunistico nazionale e la libertà di esercitare l'attività venatoria, compiendo una precisa scelta di campo nel senso di ritenere la prima preminente nel confronto con la seconda (non a caso, qualificata in termini di concessione dall'art. 10 della medesima legge). L'attrazione della materia, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s, Cost., nell'orbita della competenza esclusiva dello Stato, deputato a fissare un livello minimo inderogabile di tutela della fauna, circoscrive qualitativamente e quantitativamente lo spazio normativo che residua in capo alle Regioni, con la conseguenza che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai*

periodi fissati ex lege nell'art. 18, comma 1, L. 157/1992 resta subordinata al rispetto dei limiti fissati dal secondo comma del medesimo articolo (così, Corte Cost., 21 ottobre 2005 n. 393): 'ne risulta, inequivocabilmente, che alle regioni è attribuito il potere di modificare, in meglio, il contenuto delle disposizioni recate dalla normativa statale nei limiti temporali e qualitativi fissati da quest'ultima, ovvero assicurando un livello di tutela più elevato' (Tar Toscana, Sez. II, ord. 20 ottobre 2011, n. 1532)'' (Cons. Stato, Sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8669).

6.5 Quanto al parere che l'ISPRA esprime in ordine al calendario venatorio, la giurisprudenza concorda sul fatto che si tratta di parere avente natura obbligatoria, quantunque non vincolante, espresso da un organo specializzato, specificamente preposto all'esercizio di tale funzione di consulenza tecnico scientifica e dotato di un certo grado di indipendenza rispetto al potere di indirizzo politico. L'importanza di tale parere è stata sottolineata dalla stessa Corte costituzionale (sent. 22 maggio 2013, n. 90) e dal Consiglio di Stato che ha affermato come: *“all'interno del corpo regolatorio come sopra ricostruito esplica un rilievo centrale la funzione svolta dall'ISPRA le cui indefettibili funzioni consultive si ascrivono nella logica di individuare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, come tali ricadenti nella sfera legislativa esclusiva dello Stato (cfr. Corte Cost. sentenza n. 278 del 2012; 107/2014) siccome riconducibili al valore ambiente”* (Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852). Va rilevato altresì come, a fronte di dati e riferimenti non del tutto univoci, il principio generale - nazionale e comunitario - di precauzione richieda l'adozione di una interpretazione di particolare attenzione alla tutela dell'ambiente. L'insieme dei profili appena indicati induce il Collegio a ritenere che - in sede di approvazione del calendario - il parere dell'ISPRA possa essere disatteso solo a fronte di una motivazione rafforzata (in questo senso T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 16 novembre 2019, n. 2647).

7. Ciò premesso, in relazione al ricorso introduttivo, facendo applicazione dei principi sopra esposti, si osserva quanto segue. Occorre analizzare, punto per punto, le singole questioni poste dalle associazioni ricorrenti, tenendo altresì conto

di quanto precisato e corretto in fase di appello cautelare dal CGA sia in sede monocratica (decreto presidenziale n. 335/2022), sia in sede collegiale, giusta ordinanza cautelare n.345/2022.

Come in narrativa evidenziato, con il ricorso introduttivo le associazioni ricorrenti hanno contestato l'illegittimità del decreto assessoriale relativo al Calendario Venatorio 2022/2023 nei seguenti punti:

- a) autorizza l'apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. "preapertura") nei giorni 1, 3, 4, 10 e 11 settembre 2022 per le specie Tortora, Colombaccio, Coniglio selvatico;
- b) autorizza il prelievo venatorio della Quaglia a far data dal 21 settembre 2022 anziché dal 1° ottobre 2022;
- c) autorizza l'apertura generale della stagione venatoria alla c.d. "piccola selvaggina" a far data dal 18 settembre 2022 anziché dal 1° ottobre 2022;
- d) autorizza il prelievo venatorio della Tortora selvatica;
- f) autorizza la chiusura posticipata della caccia alle specie Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo sassello al 30 anziché al 10 gennaio 2023;
- g) autorizza la chiusura posticipata della caccia alla specie Beccaccia al 30 gennaio 2023, anziché al 31 dicembre 2022, o, in subordine, al 10 gennaio 2023;
- h) autorizza la chiusura posticipata della caccia alle specie Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Mestolone, Porciglione al 30 anziché al 20 gennaio 2023;
- i) autorizza prelievo venatorio dell'Alzavola nell'ATC TP2;
- l) autorizza l'attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia nelle tre settimane che precedono la preapertura della caccia (ovvero 15 agosto 2022).

7.1 In relazione al profilo di cui alla sopra indicata lett. a), alla lett. d) per la Tortora selvatica e alla lett. e) per il coniglio Selvatico, la censura risulta parzialmente fondata limitatamente all'anticipata apertura del prelievo venatorio della Tortora e del Coniglio selvatico, salvo quanto d'appresso ulteriormente

precisato. La censura invece va disattesa in relazione all'anticipato prelievo del Colombaccio, considerato che sul punto il parere dell'ISPRA non ha mosso rilievi a quanto prospettato dall'Amministrazione regionale, come ha avuto modo di precisare il C.G.A. con l'ordinanza cautelare n. 345/2022: come precisato dallo stesso C.G.A., invero, l'anticipata apertura era stata ammessa dalla stessa Ispra nel parere rilasciato (nel quale si era espressa nei seguenti termini: *“fanno eccezione ... le specie COLOMBACCIO, Gazza e Ghiandaia per le quali in tutto il mese di settembre è possibile prevedere l'apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell'appostamento”*).

In relazione alla Tortora, con le ulteriori precisazioni connesse allo scrutinio dei motivi aggiunti, cui si rinvia, il principio di precauzione e le precedenti pronunce della doppia fase cautelare postulano l'accoglimento della censura in relazione alla preapertura per i giorni 1, 3 e 4 settembre. Per l'apertura della caccia successivamente alle predette date, la doglianza va scrutinata unicamente al profilo di censura articolato con il ricorso per motivi aggiunti avverso le istruzioni nelle more adottate dall'amministrazione al fine dell'accertamento del numero dei cacciatori e della quota degli abbattimenti. In relazione alla caccia al coniglio selvatico, tenuto conto di quanto precisato dal C.G.A., la doglianza risulta fondata nei sensi e nei limiti relativi alle criticità evidenziate dall'Ispra con riferimento al prelievo dell'animale nel mese di settembre, afferenti anche all'uso di munizioni al piombo, mentre –per il periodo successivo, come evidenziato dal C.G.A. - *non risulta che analoghe osservazioni siano state pronunciate dall'Ispra con riferimento al prelievo nel periodo successivo al termine del mese di settembre, dovendosi quindi riformare sul punto l'ordinanza impugnata e consentire la caccia al Coniglio selvatico, dal 1 ottobre, anche con munizioni al piombo.*

7.2 In relazione ai profili di cui alle lettere b) e c) sopra indicate, le doglianze non risultano fondate tenuto conto del dato normativo, contenuto all'art. 18, comma 1, lett a) e b), che, per la quaglia e la restante piccola selvaggina, prevede l'apertura della stagione venatoria dalla terza domenica di settembre.

7.3 Il Collegio ritiene di dover quindi precisare che non sia revocabile in dubbio che l'Amministrazione regionale possa prevedere, nei limiti consentiti dalla legge, periodi di preapertura del calendario venatorio stabilito, in via ordinaria, dall'art. 18 della L. n. 157/1992: tuttavia, le raccomandazioni adottate dall'ISPRA –basate su studi e documenti analiticamente indicati nella premessa allo stesso parere (tra gli altri, *Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of period of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States – species account (versione 2021)*; *Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*; Piano di gestione nazionale per l'allodola, SPEC1 *Bird Life International 2017* per lo stato precario di conservazione della tortora selvatica; *Key Concepts Document 2021 a titolo "Huntable bird species under the Bird Directive – Scientifica overview of the period of return to the rearing grounds and of reproduction in the Member states* con cui si è aggiornato il calendario dei ritorni ai siti riproduttivi delle specie migratrici e di riproduzione nei paesi europei) si rivelano, alla stregua dei dati disponibili e in mancanza di elementi istruttori di segno contrario contraddistinti da base scientifica di eguale livello, maggiormente aderenti al principio di precauzione. Come già evidenziato, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo evidenziato la necessità di una motivazione rafforzata (in questo senso T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 16 novembre 2019, n. 2647; cfr. di recente altresì Consiglio di Stato, Sez. III, ord. 21/10/2022, n. 5027) supportata da studi scientifici dal valore obiettivo, resi da soggetti posti in posizione di obiettiva terzietà, che riflettano e pongano attenzione allo specifico ambito del contesto regionale di riferimento. Ipotesi non pienamente riscontrabile nel caso in esame.

Mette obbligo segnalare sul punto che con recente ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sez. III, 14 novembre 2022, n. 5340, è stata positivamente apprezzata la censura con la quale l'associazione colà ricorrente, sempre nell'ambito di un contenzioso relativo al calendario venatorio emanato da altra

Regione, aveva censurato il sovvertimento dell'*ordine logico che governa i rapporti tra le valutazioni del suddetto Istituto e quelle della Regione, facendo carico all'ISPRA di dover fornire di volta in volta una motivazione che superi le diverse opinioni delle Regioni, e travisato i dati disponibili.*

Per tutte le ipotesi sopra elencate, connesse ai rilievi mossi avverso le parti del calendario venatorio nelle more divenuto non più efficace, l'accoglimento delle doglianze induce –anche a fronte della non utilità di una pronuncia di annullamento- a dichiararne comunque l'illegittimità.

7.4 In relazione ai profili relativi alle posticipate chiusure, specie per specie, del calendario venatorio -non scrutinati in sede cautelare, per mancanza *ratione temporis* di attualità del danno- di cui alle lett. f), g), h) sopra indicati, le doglianze risultano fondate. Tenuto conto del dato normativo più volte richiamato, la rilevanza del principio di precauzione impone di prevedere analoghi periodi di prelievo per le specie cacciabili, anche in relazione al periodo di chiusura, nel caso di gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile ovvero che frequentino gli stessi ambienti, ovvero ancora cacciate con le medesime modalità. Tale approccio, su cui si sofferma il parere dell'ISPRA, consente di: prevenire possibili errori di identificazione durante l'esercizio della caccia; b) limita di fatto il disturbo dell'avifauna causato dall'attività venatoria anche alle specie non cacciabili nel relativo periodo e alle specie protette; c) rende indubbiamente più efficace l'azione di sorveglianza da parte degli addetti. Sotto tale profilo, appare coerente il richiamo operato dall'ISPRA alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 gennaio 1994 (caso C-435/92) con la quale si è precisato da parte della Corte europea che *“la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di queste specie durante il periodo di migrazione prenuziale. I metodi che abbiano come obiettivo o come effetto di sottrarre una determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione non sono conformi a tale disposizione”*.

Anche in questo caso, le motivazioni addotte dall'Amministrazione regionale, a supposto della posticipata chiusura della caccia per le specie sopra indicate, non risultano idonee a superare i rilievi dell'ISPRA.

Ne discende l'accoglimento della doglianza con conseguente illegittimità del calendario venatorio nelle parti in cui: i) autorizza la chiusura posticipata della caccia alle specie Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo sassello al 30 anziché al 10 gennaio 2023; ii) autorizza la chiusura posticipata della caccia alla specie Beccaccia al 30 gennaio 2023, anziché al 10 gennaio 2023; iii) autorizza la chiusura posticipata della caccia alle specie Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Mestolone, Porciglione al 30 anziché al 20 gennaio 2023. Per l'effetto, in accoglimento della doglianza, e per quanto di ragione, il calendario venatorio va nei predetti sensi annullato.

7.5 Quanto al profilo sub lett. i), relativo al prelievo venatorio dell'Alzavola nell'ATC TP2, ritiene il collegio di poter confermare quanto già precisato nella misura cautelare concessa, confortati dell'avallo del C.G.A. con l'ordinanza cautelare di appello. Anche in questo caso, tenuto conto del principio di precauzione, i rilievi dell'ISPRA non risultano superati dalle motivazioni addotte dall'Amministrazione regionale. In accoglimento in parte qua del ricorso, anche sotto detto profilo il calendario venatorio va annullato.

7.6 Passando all'esame del profilo di cui alla lett.i), il Collegio, nel prendere atto del diverso pronunciamento da parte del C.G.A. in sede cautelare di appello (sia in fase monocratica che in sede collegiale) osserva quanto segue. In relazione al "periodo di addestramento dei cani", il parere dell'ISPRA si esprime nei seguenti termini: *"A giudizio di questo istituto l'attività di addestramento cani dovrebbe avere inizio con prima dei primi giorni di settembre in quanto precedentemente alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio)"*. Sul

punto, l'impugnato calendario venatorio si è limitato a precisare, all'art. 10 del relativo allegato, che *“L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio e senza possibilità di sparo, dalle ore 05,00 alle ore 18,00 nelle tre settimane che precedono la preapertura della caccia, con l'esclusione dei due giorni precedenti la preapertura stessa”*. In sede di appello il C.G.A., dapprima in fase monocratica e quindi in fase collegiale, –richiamando il calendario venatorio 2018/2019- ha ritenuto di sospendere sul punto. *il calendario venatorio nella parte in cui consente l'addestramento dei cani nelle tre settimane anteriori al 1^a settembre (con esclusione del 30 e 31 agosto) anziché solo dal 22 al 29 agosto.*

Ritiene il Collegio, pur con gli effetti di una declaratoria di mera illegittimità, di dover confermare quanto sostenuto con la propria ordinanza cautelare. Anche in questo caso, i rilievi mossi dall'ISPRA non risultano debitamente superati da quanto deciso dall'Amministrazione che sul predetto punto non motiva. Né il fatto che sia stata prevista l'anticipazione dell'apertura della caccia, per le specie per cui tale anticipazione è stata acconsentita (ed al netto dei due gradi della fase cautelare e di quanto in questa sede accertato con l'odierna sentenza) consente di poter ritenere legittima l'attività di *addestramento* – in assenza di specifiche motivazioni ed al netto altresì delle precauzioni adottate quanto all'orario e senza uso di armi - nel periodo antecedente il primo settembre.

8. Occorre adesso procedere con l'esame del ricorso per motivi aggiunti.

8.1 Per quanto attiene al primo profilo dei motivi aggiunti, inerente l'impugnato provvedimento di cui al D.A. N. 33/GAB del 9 settembre 2022 (modifiche al CV 2022-2023 Regione Sicilia con prolungamento dal 29 settembre al 31 ottobre 2022 del termine finale di prelievo venatorio della tortora selvatica), il Collegio ritiene di poter confermare, anche nell'attuale fase di cognizione del merito, quanto dedotto con l'ordinanza cautelare n. 579/2022.

8.2 Va in primo luogo ribadita l'infondatezza dei profili in rito sollevati delle controparti. Come già evidenziato in sede monocratica dal Presidente della Sezione,

con Decreto n. 561/2022, nel caso in esame parte ricorrente ha impugnato un nuovo provvedimento emanato dall'Amministrazione regionale, in asserita esecuzione della misura cautelare del C.G.A. n. 345/2022, introducendo tuttavia delle modifiche ulteriori al calendario venatorio stagionale niente affatto connesse al provvedimento del giudice d'appello. La relativa cognizione appartiene quindi a questo Tribunale Amministrativo regionale di primo grado.

Ciò posto, con il D.A. N. 33/GAB del 9 settembre 2022, nella parte qui in contestata, l'Amministrazione regionale ha introdotto modifiche al CV 2022-2023 della Regione Sicilia con prolungamento, dal 29 settembre al 31 ottobre 2022, del termine finale di prelievo venatorio previsto per la Tortora selvatica. Tale modifica è motivata unicamente in ragione di un asserito "errore materiale" contenuto nell'originario calendario venatorio di cui al D.A. N. 17/GAB del 25/05/2022, sulla quale, è opportuno ribadirlo, si era espresso l'ISPRA.

In sede monocratica e in quella collegiale questa Sezione aveva evidenziato che se appariva verosimile la correzione dell'errore materiale concernente l'anno di chiusura della stagione venatoria (2022 anziché 2023), inverosimile risultava la correzione nelle parti in cui ha riguardato anche il giorno ed il mese (31 ottobre anziché 29 settembre).

A differenti conclusioni non inducevano e non inducono ancora oggi i richiami, operati dalle parti resistenti, alle previsioni contenute nei precedenti calendari venatori considerato che:

- a) quelli indicati dalle controparti fanno riferimento ad anni antecedenti all'emanazione del Piano di Gestione nazionale della Tortora selvatica, sollecitato dalla Commissione UE, ed approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni solo in data 2 marzo 2022 (Repertorio n. 23/CDR del 2/3/2022);
- b) risulta dagli atti di causa (cfr. all.1 della produzione dei motivi aggiunti di parte ricorrente) che Ministero della Transizione ecologica, con nota prot. n. 29730 del 22/3/2021 abbia chiesto alle Regioni la moratoria dell'attività venatoria per la

Tortora selvatica, tanto che –con particolare riferimento alla Sicilia- il calendario venatorio 2021-2022 ha previsto solo ed unicamente 3 giornate del solo mese di settembre (“*giorni 01, 04, 05 settembre 2021, nella sola forma dell’appostamento temporaneo e fino alle ore 13,00*” (cfr. combinato disposto di cui al D.A. n. 45/GAB del 24/08/2021, art. 2, e al D.A. n. 7/Gab/2021 del 26/07/2021, Allegato “A” art. 4, consultabili sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente);

c) non è revocabile in dubbio che la Commissione europea abbia in passato richiesto all’Italia chiarimenti sulla non corretta applicazione di alcune disposizioni della Direttiva 2009/147/CE e riguardo all’attività venatoria praticata in Italia su diciannove specie di uccelli in cattivo stato di conservazione, tra le quali la Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), specie che secondo la stessa Commissione ha subito un rapido declino, come altresì riconosciuto da studi indicati dalla parte ricorrente in ultimo con la memoria del 30/09/2022;

d) che non può assumere rilievo quanto sostenuto dalle controparti in ordine al periodo migratorio della Tortora selvatica che, in tesi dei resistenti, dovrebbe concludersi con il mese di settembre: sul punto, condivisibile risulta il richiamo operato da parte ricorrente nelle proprie difese a quanto, invero, diversamente riconosciuto dallo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018 secondo cui, relativamente proprio alla Tortora (pag. 182, in atti) “*Durante la migrazione di ritorno, agli spostamenti migratori della popolazione locale si aggiungono quelli dei soggetti di provenienza continentale . In considerazione della latitudine in cui è collocata, la Sicilia è tardivamente interessata dalla migrazione autunnale delle popolazioni continentali*”.

Anche le deduzioni delle parti resistenti depositate in prossimità dell’odierna udienza pubblica di trattazione non mutano il quadro sopra esposto.

Ne discende che il D.R. n. 33/GAB del 9/9/2022 risulta illegittimo e va annullato per la parte oggetto di doglianza relativamente alle modifiche apportate al calendario venatorio per quanto riguarda la caccia alla Tortora selvatica, atteso che, come sopra già dedotto, ammessa la modifica dell’errore materiale per la sola

indicazione dell'anno solare di riferimento (2022 in luogo dell'errato 2023), quelle ulteriori -inerenti il giorno ed il mese (dal 29 settembre al 31 ottobre) risultano modifiche sostanziali e in quanto tali illegittime siccome non giustificate e per altro diverse da quelle prospettate all'ISPRA ed oggetto di parere prot. 23712 del 28/04/2022.

8.3 Residua lo scrutinio dell'ultimo profilo del ricorso per motivi aggiunti, con cui le associazioni ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti in narrativa con i quali l'Amministrazione ha regolato le modalità di registrazione dei cacciatori al fine del controllo e verifica del rispetto dei limiti di prelievo della Tortora selvatica.

Nel proprio parere, infatti, l'ISPRA, in relazione alla Tortora selvatica, oltre alle contestazioni relative all'anticipata apertura, aveva infatti evidenziato che *“..la specie è indicata nelle valutazioni europee come in precario stato di conservazione. Recentemente è stato approvato il Piano di gestione nazionale della specie. In considerazione delle raccomandazioni della Task Force europea appositamente istituita per supportare le specie di uccelli cacciabili riconosciute in cattivo stato di conservazione e tenuto conto della posizione sostenuta dall'Italia (MiTe) nella riunione del comitato NADEG del 5-6 aprile u.s., questo Istituto ritiene che la gestione venatoria della specie vada attuata secondo le indicazioni contenute nel Piano sopra menzionato. Pertanto per la stagione venatoria 2022/23 questo Istituto ritiene di subordinare la cacciabilità della specie alla disponibilità di dati degli abbattimenti e di un sistema atto a garantire il non superamento della quota del 50% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nel quinquennio 2014/2018. Allo stato attuale sembra che la Regione Sicilia non disponga di tale sistema di controllo della quota degli abbattimenti effettuati. Si nota, tra l'altro che i calendari venatori regionali per le stagioni venatorie 2018/19, 2019/20 e 2020/21 prevedevano due giornate di preapertura della caccia alla specie mentre la bozza di calendario venatorio per la stagione venatoria 2022/23 prevede tre giornate di caccia alla specie in preapertura. Un aumento delle giornate di caccia alla tortora*

selvatica non appare in linea con la riduzione del prelievo della specie. A parere dello scrivente Istituto quindi non sussistono al momento le condizioni per consentire il prelievo alla Tortora selvatica per la stagione venatoria 2022/2023”.

La misura cautelare concessa in primo grado è stata in parte modificata dal C.G.A. in relazione al periodo successivo alla preapertura, considerata l’emanazione ed implementazione nelle more da parte della Regione del registro informatico *on line* presso cui i singoli cacciatori avrebbero dovuto registrarsi e apportare quotidianamente i prelievi effettuati per la specie in questione.

Con ordinanza n. 579/2022 è stata altresì disposta un’istruttoria volta ad acquisire, da parte dell’Amministrazione regionale, documentati e motivati chiarimenti in ordine: a) al complessivo numero dei cacciatori registratisi prima dell’avvio della stagione venatoria per la specie qui in rilievo; b) alla regolarità o meno delle registrazioni giornaliere sui prelievi effettuati dai cacciatori e al rispetto dei termini stabiliti nella stessa circolare; c) all’avvenuto superamento o meno dei limiti di prelievo stabiliti dal calendario venatorio e, comunque, al numero complessivo dei prelievi effettuati durante il periodo di apertura del prelievo venatorio della Tortora selvatica.

In riscontro al predetto ordine istruttorio, l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, in data 2/11/2022, ha –tra l’altro- depositato il rapporto informativo dal quale si ricava:

a) che per il periodo in cui è stata aperta la caccia alla tortora (18 – 30 settembre 2022) si sono iscritti 231 utenti e 11 “sono in corso di definizione” (data documento 25/10/2022). La stessa relazione evidenzia che prima dell’apertura della caccia alla tortora, pertanto, si sono registrati 232 cacciatori;

b) in merito alla regolarità delle registrazioni, l’Amministrazione precisa che il sistema di registrazione prevede il possesso di SPID/CIE e la dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esercizio venatorio (tesserino venatorio con luogo e data del rilascio) da parte dell’utente cacciatore; sicché, in tesi della stessa Amministrazione, attraverso il sistema, la stessa è in grado di conoscere il numero

totale di capi abbattuti nelle giornate di caccia sia a livello regionale che provinciale e di verificare, entro le ore 24:00 di ogni singola giornata di caccia, l'eventuale superamento della soglia critica di prelievi; tale soglia, per la stagione venatoria 2022-2023, è stata fissata, con ampio margine numerico, al raggiungimento del 90% del totale di 3.300 capi prelevabili, come da prescrizioni del Calendario Venatorio 2022-2023; l'amministrazione sottolinea altresì che, al raggiungimento della soglia, il sistema comunica ad ogni singolo utente registrato, tramite un messaggio di posta elettronica, l'interruzione del prelievo della specie Tortora selvatica; precisa infine che non spetta alla medesima *“l'eventuale verifica della veridicità dei dati riportati dall'utenza (cacciatori) sul sistema in esame, così come nel caso dei dati riportati dai cacciatori sui tradizionali tesserini venatori cartacei. Tale competenza, infatti, è in capo agli organismi che si occupano di vigilanza e controllo ambientali (forze dell'ordine, guardie venatorie, guardie provinciali, etc.)”*;

c) che nella stagione venatoria 2022-2023, non si è verificato il superamento della soglia critica appena descritta, tenuto conto che il numero di prelievi di Tortora selvatica registrati nel periodo di apertura della caccia alla Tortora selvatica (dal 18 al 29 settembre) è stato pari, secondo il report pure allegato, a n. 218/3.300 prelievi totali.

8.2.1 Le parti hanno ampiamente dedotto e controdedotto sui dati sopra riportati al fine di, rispettivamente, avvalorare la censura relativa alla inefficacia dello strumento predisposto dalla Regione, ovvero *–ex adversis–* per sottolinearne la bontà.

È dato incontestato tra le parti, in primo luogo, il mancato superamento della soglia di abbattimenti previsti.

Le associazioni resistenti, a fronte delle osservazioni di parte ricorrente sulla non attendibilità del modello predisposto dalla Regione (considerati i numeri delle precedenti stagioni venatorie e che nell'attuale stagione di caccia, nelle altre

Regioni, il numero massimo di abbattimenti previsto per la specie tortora selvatica è stato raggiunto immediatamente, mentre in Sicilia –sulla base dei dati raccolti- la predetta soglia si è posto molto al di sotto della soglia prevista), deducono che il dato andrebbe letto in ragione del numero ristretto delle giornate per le quali si è potuta in concreto praticare la caccia alla Tortora selvatica nella corrente stagione venatoria.

L'argomento delle associazioni resistenti non è del tutto plausibile. Il Collegio ritiene di soffermare la propria attenzione sul dato numerico fornito dalla stessa Amministrazione in riscontro all'ordine istruttorio sopra citato. Tenuto conto del numero dei cacciatori operanti in ambito regionale, il dato fornito dalla Regione in relazione alla registrazione del numero dei cacciatori che si sono per tempo iscritti nel relativo portale appare anch'esso poco verosimile (appena 232 cacciatori).

Quanto appena evidenziato rafforza la censura delle associazioni ricorrenti sulla inadeguatezza del sistema predisposto al fine di monitorare, in conformità al Piano nazionale di gestione della Tortora selvatica, il numero dei prelievi. Ed invero, appare maggiormente plausibile il rilievo delle medesime associazioni secondo cui il ristretto arco temporale durante il quale, per effetto della pronuncia cautelare del C.G.A., si è potuto svolgere il prelievo venatorio per la Tortora selvatica, rafforzava l'aspettativa di una massiva richiesta di iscrizione dei cacciatori al portale predisposto dall'Amministrazione regionale, qui contestato.

Tali elementi connotano di inadeguatezza il predetto modello di regolamentazione della registrazione dei capi abbattuti, che –come rimarcato dalle associazioni ricorrenti- è la *conditio sine qua non* stabilita dal “PIANO DI GESTIONE NAZIONALE DELLA TORTORA SELVATICA (*Streptopelia turtur*)” elaborato da ISPRA e Ministero per la Transizione Ecologica (MITE) per poter consentire la caccia a tale specie: per altro, né la circolare dirigenziale, né il sistema di monitoraggio degli abbattimenti del “Portale Registro Venatorio Regionale”, né le nuove ulteriori previsioni dell'art. 2, D.A. n. 33/GAB sono state sottoposte alla propedeutica, necessaria e obbligatoria valutazione ed espressione di parere sia del

Comitato regionale faunistico venatorio sia di ISPRA. Ne consegue l'annullamento dei relativi provvedimenti istitutivi impugnati con il ricorso per motivi aggiunti.

9. Alla stregua di quanto illustrato, in relazione al ricorso introduttivo e ai successivi motivi aggiunti: i) va in parte dichiarata l'illegittimità degli atti impugnati, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione; ii) in parte va accolta la domanda di annullamento, con conseguente annullamento dei medesimi atti, per quanto in motivazione riportato; iii) per la restante parte il ricorso va rigettato in quanto infondato.

9.1 Le spese di lite possono essere compensate per la metà, mentre per la restante parte seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in favore delle associazioni ricorrenti in solido nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così decide:

- a) in parte dichiara l'illegittimità degli atti gravati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- b) in parte li accoglie e per l'effetto e annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di cui in motivazione e per quanto di ragione;
- c) per la restante parte li rigetta.

Compensa per metà le spese di lite e per la restante metà condanna l'Amministrazione resistente ed ognuna delle altre parti resistenti e costituite ad *opponendum* al pagamento delle spese processuali che liquida in € 500,00 (cinquecento/00) cadauna, oltre IVA, c.p.a. e refusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Bartolo Salone, Referendario

L'ESTENSORE

Roberto Valenti

IL PRESIDENTE

Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO